

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

Nel procedimento n. 11141/2021 RG,
instaurato da: [], rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio
contro: []
il Giudice

in persona del dott. Giovanni Di Giorgio,

all'esito dell'udienza mediante trattazione scritta del 3.3.2022;

preso atto che le parti hanno ritualmente depositato le note per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co.2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

letta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta;

rilevato che, in considerazione dell'eccezione relativa alla lamentata difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito, non appaiono allo stato sussistere i presupposti per disporre l'invocata esecuzione provvisoria;

rilevato che, essendo il presente giudizio soggetto ratione temporis alle previsioni dettate dal d. lgs. 28/2010 e successive modificazioni, debba assegnarsi alle parti il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;

considerato che nell'ambito del procedimento di mediazione le parti, quantomeno nel primo incontro davanti al mediatore, sono tenute a partecipare personalmente o a farsi rappresentare da un soggetto munito di specifica procura sostanziale (cfr. Cass. 8473/2019);

P.Q.M.

letto l'art. 648 c.p.c.;

rigetta la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto

letti gli artt. 1 bis e 5 d.lgs. 28/2010;

concede a parte opposta il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione di questa ordinanza, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio, attenendosi alle disposizioni sopra impartite, e rinvia in prosieguo di udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno **9.6.2022**, ore 9.30.

Aversa, 03/03/2022

il Giudice

Giovanni Di Giorgio